

DELIBERA N. 78/10/CSP

Ordinanza-ingiunzione alla società Rolsat s.r.l. (emittente per la radiodiffusione televisiva satellitare "Nostradamus tv") per la violazione dell'articolo 5 ter, commi 1, 2, lett. a) e 3 della delibera n. 538/01/CSP e successive modifiche ed integrazioni

L'AUTORITA'

NELLA riunione del Consiglio del 16 aprile 2010;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997, supplemento ordinario n. 154/L;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n. 329;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel supplemento ordinario n. 150 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - del 7 settembre 2005, n. 208;

VISTA la legge 6 giugno 2008, n. 101 recante "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 132 del 7 giugno 2008;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001, recante "*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 183 dell' 8 agosto 2001 e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la delibera n. 136/06/CONS, recante "*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'atto n. 147/09/DICAM/PROC. 2060/ZD del 27 novembre 2009 della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali di questa Autorità, notificato in data 07 dicembre 2009, con il quale è stata contestata alla società Rolsat S.r.l. esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva satellitare "Nostradamus TV", la violazione dell'articolo 5 ter, commi 1, 2 lett. a) e 3, delibera n. 538/01/CSP e successive modifiche ed integrazioni, per aver trasmesso, in data 19 ottobre 2009, programmi di televendita di servizi inerenti pronostici concernenti il gioco del lotto, in fasce orarie non consentite, tra le ore 10.30 e le ore 11.00, con sovrapposizione di numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo 895... e 899....; in particolare si è rilevato sul predetto canale che in tale giorno è andato in onda un programma di previsioni del lotto condotto da Joseph, che, nell'invitare a telefonare al numero 895..., riceve chiamate in diretta su numerazioni a tariffazione geografica associate ai vari servizi forniti, consistenti in pronostici, dispensando previsioni al telespettatore chiamante sulla base di date dallo stesso fornite; non vengono fatti riferimenti alle modalità di elaborazione di tali pronostici ma si enfatizzano le vincite dichiarate – “

ogni anno facciamo terno"; durante la trasmissione appare in sovrimpressione l'indicazione "televendita" e un super scorrevole relativo al divieto di accedere ai servizi per i minori di 18 anni e alla possibilità di disabilitare le numerazioni oggetto di promozione 899xy al proprio operatore telefonico;

RILEVATO che la parte, nel presentare memoria difensiva (prot. n. 9771), in data 17 febbraio 2010, ha affermato che, quantunque l'emittente televisiva in questione abbia *"effettivamente mandato in onda, per errore, la programmazione di cui alla contestazione in oggetto in fascia oraria non consentita"*, tuttavia la stessa *"ha già provveduto a rimuovere i tecnici responsabili dell'accaduto e ha altresì predisposto un servizio interno di monitoraggio [...]"* ;

RITENUTO, riguardo alle giustificazioni addotte dalla società Rolsat S.r.l. esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva satellitare *"Nostradamus TV"*, che:

- l'errore riconosciuto dalla parte nella trasmissione di programmi televisivi vietati dalla normativa vigente in materia di televendite di servizi inerenti pronostici concernenti il gioco del lotto non è scusabile; nel caso di specie, non si ravvisa, pertanto, la fattispecie dell'errore incolpevole sulla illiceità della condotta che ricorre solo quando esso risulti inevitabile, occorrendo a tal fine un elemento positivo, estraneo all'autore dell'infrazione - caso fortuito e forza maggiore -, idoneo ad ingenerare in quello la convinzione della liceità della condotta tenuta;
- l'errore non esclude la responsabilità dell'emittente televisiva, giacché grava sulla stessa l'obbligo di controllo del contenuto dei programmi trasmessi e di verifica della conformità degli stessi alla normativa vigente;

RILEVATO che l'emittente in questione ha in effetti trasmesso nelle fasce orarie specificate, in data 19 ottobre 2009, programmi di televendita di servizi inerenti pronostici concernenti il gioco del lotto, con sovrimpressione di numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo 895... e 899...., traendo in inganno il pubblico, per mezzo di esagerazioni, sul contenuto e gli effetti dei beni o servizi offerti, in quanto non è stato dato avviso anche implicito della loro elaborazione esclusiva su base di inferenza statistica;

CONSIDERATO che alle emittenti televisive è fatto divieto di trasmettere televendite di servizi inerenti pronostici concernenti il gioco del lotto tra le ore 7:00 e le ore 23:00, che nel corso di tali televendite è vietato mostrare in sovrimpressione o comunque indurre a utilizzare numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo e che tali trasmissioni non devono trarre in inganno il pubblico o sfruttarne la superstizione e credulità, anche attraverso esagerazioni sul contenuto e gli effetti dei servizi offerti;

RITENUTO che il comportamento dell'emittente televisiva integra la violazione delle disposizioni contenute nell'art.5 ter, commi 1, 2, lett. a) e 3 della delibera n. 538/01/CSP e successive modifiche ed integrazioni;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.329,00 (diecimilatrecentoventinove/00) a euro 258.228,00 (duecentocinquantomiladuecento ventotto/00) ai sensi dell'articolo 51, comma 2 lett. a), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per i fatti contestati nella misura del minimo edittale pari ad euro 10.329,00 (diecimilatrecentoventinove/00), al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto, in relazione ai criteri di cui all'articolo 11 della legge 689/81, in quanto:

- con riferimento *alla gravità della violazione*:

la gravità del comportamento posto in essere dalla società Rolsat S.r.l. deve ritenersi poco elevata, in quanto il bacino di utenza dell'emittente satellitare è oggettivamente e notevolmente circoscritto rispetto a quello delle emittenti nazionali, essendo l'accesso limitato a coloro che ricevono il segnale diffuso via satellite;

- con riferimento *all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione*:

la società non risulta aver posto in essere alcuna attività in tal senso al tempo della violazione, sebbene abbia dichiarato, a seguito della notifica della contestazione, di aver provveduto a "*rimuovere i tecnici responsabili dell'accaduto*" e ad aver "*predisposto un servizio interno di monitoraggio per vigilare sulla programmazione diffusa dal canale televisivo Nostradamus TV*";

- con riferimento *alla personalità dell'agente*:

la società, per natura e funzioni svolte, si presume supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;

- con riferimento *alle condizioni economiche dell'agente*:

le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata;

VISTO l'art.5 ter, commi 1, 2, lett. a) e 3, d.lgs. 177/05;

VISTO l'art. 51, del d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari Sebastiano Sortino e Gianluigi Magri relatori, ai sensi dell'art. 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell' Autorità;

ORDINA

alla società Rolsat S.r.l., esercente l'emittente televisiva Nostradamus TV, con sede in Pescara alla via Tiburtina Valeria 75, di pagare la sanzione amministrativa di euro 10.329,00 (diecimilatrecentoventinove/00), al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 78/10/CSP*", entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio.

Roma, 16 aprile 2010

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Sebastiano Sortino

IL COMMISSARIO RELATORE
Gianluigi Magri

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola